

STATUTO

ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO

TICINO BASKET



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE TICINESE PALLACANESTRO – TICINO BASKET

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali	1
Articolo 1 – Denominazione, affiliazioni e carta etica	1
Articolo 2 – Sede	2
Articolo 3 – Scopi	2
Articolo 4 – Mezzi d’azione	2
Articolo 5 – Neutralità	3
Articolo 6 – Lingua	3
Articolo 7 – Membri	3
Articolo 8 – Risorse finanziarie	4
Articolo 9 – Organi	4
Titolo II – Assemblea generale	5
Articolo 10 – Definizione e composizione	5
Articolo 11 – Assemblea generale ordinaria e convocazione	5
Articolo 12 – Competenze - potere legislativo	5
Articolo 13 – Competenze - potere amministrativo	6
Articolo 14 – Durata dei mandati	6
Articolo 15 – Elezioni complementari	6
Articolo 16 – Potere di controllo	6
Articolo 17 – Diritto di partecipazione	7
Articolo 18 – Diritto di voto	7
Articolo 19 – Voto per corrispondenza	7
Articolo 20 – Obbligo di astensione dal voto	7
Articolo 21 – Modalità di decisione	7
Articolo 22 – Assemblea Generale straordinaria	9
Titolo III – Comitato direttivo, Commissioni e altri organi	9
Articolo 23 – Comitato direttivo	9
Articolo 24 – Riunioni CD	9

Articolo 25 – Competenze CD - potere legislativo	9
Articolo 26 – Competenze CD - potere amministrativo	9
Articolo 27 – Potere di controllo	10
Articolo 28 – Partecipazione	11
Articolo 29 – Diritto di voto.....	11
Articolo 30 – Votazione in via di circolazione.....	11
Articolo 31 – Modalità di decisione.....	11
Articolo 32 – Il Presidente del CD.....	12
Articolo 33 – Le Commissioni – in generale	12
Articolo 34 – La Commissione tecnica.....	12
Articolo 35 – La Commissione disciplina e protesti.....	13
Articolo 36 – La Commissione ricorsi	13
Articolo 37 – La Commissione statuti e regolamenti	13
Articolo 38 – Il Responsabile finanze.....	13
Articolo 39 – Revisore dei conti.....	14
Articolo 40 – Perdita della qualità di membro	14
Articolo 41 – Perdita dei diritti	14
Titolo IV – Disposizioni finali.....	15

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Denominazione, affiliazioni e carta etica

- 1.1 Sotto la ragione sociale Associazione Ticinese di Pallacanestro (ATP), operante con la denominazione “Ticino Basket”, è costituita un’associazione comprendente i club che praticano la pallacanestro in Ticino.
- 1.2 Ticino Basket è organizzata ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero (CCS).
- 1.3 Il periodo d’esercizio va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo.
- 1.4 Ticino Basket è membro di Swiss Basketball. Le regole e le norme di Swiss Basketball e di Swiss Olympic sono vincolanti per Ticino Basket e per i suoi membri diretti e indiretti. In caso di contraddizioni avranno la precedenza le regole e le norme pertinenti di Swiss Basketball e di Swiss Olympic.
- 1.5 In quanto membro di Swiss Basketball, quindi di Swiss Olympic, Ticino Basket è pure soggetta alla carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli ulteriori documenti esplicativi.

La carta etica, lo statuto in materia di etica, lo statuto sul doping e gli altri documenti esplicativi, sono vincolanti per Ticino Basket, le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, i membri degli organi, i membri, le sotto-organizzazioni e per i rispettivi organi, soci, collaboratori/-trici, atleti/-e, allenatori/-trici, assistenti, medici e funzionari/-rie.

Le organizzazioni appartenenti a Ticino Basket si impegno espressamente a fare riferimento nei loro statuti alla carta etica, allo statuto in materia di etica e allo statuto sul doping di Swiss Olympic e li applicano nei confronti dei/delle loro collaboratori/-trici, atleti/-e, allenatori/-trici, assistenti, medici, funzionari/-rie e incaricati/-e.

Ticino Basket si impegna a favore di un’attività sportiva salutare, rispettosa, leale e di successo. Così come i suoi organi e i suoi membri, si attiene a questi valori, rapportandosi agli altri in maniera rispettosa, agendo e comunicando in modo trasparente. A tal fine, Ticino Basket e i suoi membri diretti e indiretti riconoscono e rispettano la carta etica, lo statuto in materia di etica dello sport svizzero, lo statuto sul doping di Swiss Olympic e gli altri documenti esplicativi. La federazione sportiva diffonde questi principi all’interno della propria sfera di attività.

- 1.6 Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e potranno essere sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica.

Il Tribunale dello sport svizzero è la prima istanza competente per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello statuto sul doping. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale. Le decisioni in materia di doping del Tribunale dello sport svizzero possono essere impugnate, con esclusione dei tribunali statali, presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna entro 21 giorni dalla ricezione della decisione motivata.

- 1.7 Il Tribunale dello sport svizzero è l'unica istanza competente, con esclusione dei tribunali statali, per la valutazione giuridica e l'eventuale sanzione delle violazioni dello statuto in materia di etica. Il Tribunale dello sport svizzero applica il proprio regolamento procedurale. Resta ferma la competenza di Swiss Sport Integrity di imporre misure e sanzioni nei casi definiti dallo statuto in materia di etica.
- 1.8 I membri diretti e indiretti di Ticino Basket riconoscono e rispettano gli statuti e le regole della suddetta federazione sportiva.

Articolo 2 – Sede

- 2.1 La sede sociale è designata dal Comitato direttivo (CD), su proposta del Presidente.

Articolo 3 – Scopi

- 3.1 Ticino Basket organizza, dirige e sviluppa lo sport della pallacanestro in Ticino.
- 3.2 Ticino Basket organizza le competizioni cantonali ed assegna i titoli cantonali.
- 3.3 Ticino Basket orienta e controlla l'attività sportiva di tutti i club e le associazioni che si occupano della pratica dello sport della pallacanestro nella sua regione.
- 3.4 Ticino Basket difende gli interessi morali e materiali della pallacanestro in Ticino e si sforza di far riconoscere il valore educativo di questo sport.
- 3.5 Ticino Basket rappresenta, tramite i suoi organi, la pallacanestro in Ticino presso il potere pubblico, come pure presso gli organismi sportivi cantonali, federali ed internazionali.

Articolo 4 – Mezzi d'azione

- 4.1 Ticino Basket fissa e definisce i mezzi d'azione necessari alla realizzazione dei suoi scopi.

- 4.2 Questi scopi sono:
- a) la convocazione di assemblee periodiche, l'organizzazione di corsi, conferenze, stage ed esami;
 - b) l'aiuto morale e materiale dei suoi membri.

Articolo 5 – Neutralità

- 5.1 Ticino Basket è apolitica e aconfessionale.

Articolo 6 – Lingua

- 6.1 La lingua ufficiale è l'italiano.

Articolo 7 – Membri

- 7.1 Ticino Basket si compone:
- a) dei club affiliati e i loro membri;
 - b) dei membri tesserati non appartenenti a club;
 - c) delle associazioni affiliate;
 - d) dei membri d'onore;
 - e) dei membri benefattori.
- 7.2 Il regolamento nazionale definisce le condizioni delle affiliazioni, dimissioni, esclusioni, riammissioni, fusione dei club o delle associazioni, come pure dei cambiamenti di nome.
- 7.3 Possono essere membri d'onore o membri benefattori di Ticino Basket quelle persone che si distinguono particolarmente nella difesa degli interessi dell'Associazione e della pallacanestro in generale.
- 7.4 I membri di Ticino Basket sono soggetti all'ordinamento disciplinare e sono punibili disciplinariamente qualora violino le normative di Ticino Basket, di Swiss Basketball o dei loro organi.

Articolo 8 – Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie di Ticino Basket sono:

- 8.1 i contributi annui dei membri;
- 8.2 le quote d'entrata dei nuovi club;
- 8.3 le tasse;
- 8.4 le quote di iscrizione alle competizioni cantonali;
- 8.5 le donazioni e le sovvenzioni;
- 8.6 il reddito dei capitali e dei beni immobiliari;
- 8.7 la pubblicità, nel quadro del regolamento per essa stabilito;
- 8.8 le multe, a meno che non siano devolute ad altri organi;
- 8.9 le altre entrate.

Articolo 9 – Organi

Gli organi di Ticino Basket sono:

- 9.1 l'Assemblea generale (AG);
- 9.2 il Comitato direttivo (CD);
- 9.3 le Commissioni permanenti:
 - a) la Commissione tecnica (CT);
 - b) la Commissione cantonale arbitri (CCA);
 - c) la Commissione disciplina e protesti (CDP);
 - d) la Commissione ricorsi (CR).
- 9.4 le Commissioni speciali;
- 9.5 il Responsabile finanze;
- 9.6 i Revisori dei conti.

Titolo II – Assemblea generale

Articolo 10 – Definizione e composizione

- 10.1 L’Assemblea generale (in seguito AG) è l’organo supremo di Ticino Basket.
- 10.2 Si compone dei Delegati di tutti i club di Ticino Basket in possesso di una licenza valida rilasciata da Swiss Basketball.
- 10.3 Ogni AG, convocata secondo i presenti statuti, può deliberare validamente.
- 10.4 L’AG è presieduta dal Presidente di Ticino Basket o dal Vice Presidente.
- 10.5 Il verbale è tenuto dal Segretario/a, o in caso di sua indisponibilità, da un sostituto accettato dall’AG.

Articolo 11 – Assemblea generale ordinaria e convocazione

- 11.1 L’AG ordinaria si riunisce una volta l’anno, generalmente entro il mese di settembre.
- 11.2 Il Comitato direttivo stabilisce l’ordine del giorno e la sede dell’AG.
- 11.3 L’AG ordinaria è convocata dal Comitato direttivo, 30 giorni prima della data fissata, tramite invio di posta elettronica contenente l’ordine del giorno.
I rapporti di tutti gli organi di Ticino Basket, come pure le eventuali dimissioni e le proposte di sostituzione, verranno trasmesse almeno 15 giorni prima della data di convocazione tramite invio di posta elettronica.
La convocazione sarà inviata ai club e alle associazioni affiliate. Su puntuale richiesta, i club e le associazioni affiliate possono richiedere di ricevere la suddetta documentazione tramite invio postale ordinario.
- 11.4 Ogni membro può sottoporre, per studio, i suoi desideri alla Commissione degli statuti e regolamenti che li trasmetterà, con il suo parere, al Comitato direttivo.
I membri che desiderano veder figurare un loro desiderio, di competenza dell’AG, all’ordine del giorno della stessa lo dovranno comunicare, motivandolo, al più tardi entro il 30 aprile.

Articolo 12 – Competenze - potere legislativo

- 12.1 L’AG accetta o modifica gli statuti, a seguito del preavviso del Comitato direttivo.
Per la modifica degli statuti è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

Articolo 13 – Competenze - potere amministrativo

13.1 L'AG **elegge**:

- a) il Presidente;
 - b) il Responsabile delle finanze;
 - c) i Revisori dei conti;
 - d) i membri d'onore,
- e ratifica**
- e) i membri del Comitato direttivo;
 - f) i presidenti delle Commissioni permanenti

13.2 L'AG si pronuncia, nel limite delle sue competenze sui suggerimenti che le vengono proposti dal Comitato direttivo.

13.3 Fissa l'ammontare delle quote e contribuzioni previste dagli art. 8.1 e 8.2.

13.4 Approva i rapporti degli organi di Ticino Basket e, in particolare, i rapporti sulla gestione di cassa e dei Revisori dei conti.
Approva il bilancio.

13.5 Da scarico agli organi di Ticino Basket sulla loro gestione.

13.6 Si pronuncia sulle ammissioni di club ed associazioni.

Articolo 14 – Durata dei mandati

14.1 Tutti gli organi di Ticino Basket sono eletti per un periodo amministrativo di tre anni e sono rieleggibili (con riferimento al CD, vale quanti disposto al successivo art. 14.2), tranne i Revisori dei conti il cui mandato dura due anni.

14.2 I membri del CD sono in carica per un periodo di tre anni. Possono essere rieletti. Il periodo di carica inizia di principio con l'Assemblea generale ordinaria. Il periodo di carica complessivo non può superare i 15 anni. I periodi di carica interrotti non vengono presi in considerazione.

Articolo 15 – Elezioni complementari

15.1 Se un mandato si rendesse vacante nel corso del periodo amministrativo, il Comitato direttivo incaricherà un sostituto la cui nomina per il resto del periodo sarà sottoposta, per ratifica, in occasione della prossima AG.

Articolo 16 – Potere di controllo

16.1 Il CD domanda agli organi di controllo di sottoscrivere il verbale dell'Assemblea generale.

- 16.2 L'AG ha il diritto di revocare gli organi sociali per gravi motivi (art. 65 cpv. 3 CCS).
- 16.3 L'AG delega gli altri suoi poteri di controllo (per esempio il diritto di comminare sanzioni, le azioni per responsabilità, le querele contro misure od astensioni) agli organi di Ticino Basket nella misura prevista dai presenti statuti.

Articolo 17 – Diritto di partecipazione

- 17.1 Ogni membro di Ticino Basket ha il diritto di partecipare all'AG e di prendere parte alle discussioni, anche se non ha il diritto di voto.
- 17.2 Questo diritto potrà essere, se del caso, regolamentato.

Articolo 18 – Diritto di voto

- 18.1 Ogni club di Ticino Basket dispone di un voto, purché abbia assolto a tutti i suoi obblighi statutari e finanziari.
- 18.2 Ad ogni club affiliato sarà inoltre attribuito un voto supplementare per il movimento giovanile, purché ci siano squadre iscritte ad almeno un campionato cantonale o nazionale, compreso il mini basket.
- 18.3 Un club non può far esercitare il suo diritto di voto da un altro club.
- 18.4 Il diritto di voto viene esercitato dal Presidente, dal Vice Presidente o da un membro del club munito di procura.
- 18.5 Ai club non rappresentati all'AG è inflitta una multa di Fr. 300.00. Se un club, al momento dell'AG, è sospeso da Swiss Basketball dovrà comunque partecipare alla stessa, senza diritto di voto, ma con diritto alle discussioni. La non partecipazione comporterà la multa sopra prevista.

Articolo 19 – Voto per corrispondenza

- 19.1 In caso di estrema urgenza, il Comitato direttivo può consultare i club per corrispondenza.

Articolo 20 – Obbligo di astensione dal voto

- 20.1 Un club è privato del diritto di voto negli affari in cui la sua oggettività è posta in dubbio. Sono applicabili le disposizioni del diritto civile.

Articolo 21 – Modalità di decisione

- 21.1 Le decisioni relative alla modifica dello scopo sociale richiedono l'unanimità di tutti i membri di Ticino Basket.

- 21.2 Le decisioni relative allo scioglimento di Ticino Basket richiedono i 3/4 dei voti espressi.
- 21.3 Le decisioni relative all'approvazione o alla modifica degli statuti richiedono i 2/3 dei voti espressi.
Tutti gli altri oggetti di competenza dell'AG sono presi a maggioranza dei voti espressi.
- 21.4 Se, nel caso di elezioni o nomine, si ha parità di voti per uno o più candidati, una nuova votazione è obbligatoria.
- 21.5 Se per un oggetto vi sono più proposte, il Presidente decide l'ordine in cui sottoporle a votazione. Se le proposte sono due, quella che ottiene la maggioranza dei voti è quella adottata.
Se le proposte sono più di due, l'Assemblea vota su ciascuna di esse. Quella che ottiene il minor numero di voti è eliminata. Si elimina nuovamente quella che ha ottenuto il minor numero di voti e così di seguito fino a quando restano solo due proposte, sulle quali si pronuncerà l'Assemblea. La proposta che avrà finalmente ottenuto la maggioranza dei voti sarà quella adottata.
- 21.6 Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano. In caso di incertezza esse avvengono per appello nominale.
- 21.7 A richiesta della maggioranza semplice dei membri, o del Presidente, le votazioni e le elezioni avvengono con voto segreto.
- 21.8 Il voto si esprime con un "SI" o con un "NO" o tramite i cartellini di voto.
- 21.9 Non si entrerà in materia sulle proposte che non figurano all'ordine del giorno.
- 21.10 Il Comitato direttivo nomina un Organo di controllo che garantisce segnatamente la regolarità delle operazioni di voto e la validità delle procure rilasciate dai club ai loro delegati, prima dell'inizio dell'Assemblea.
L'Organo di controllo (composto da due persone) è pure responsabile di una trascrizione corretta del verbale, che sarà sottoscritto ed inviato ai club affiliati entro 30 giorni.

Articolo 22 – Assemblea Generale straordinaria

- 22.1 Un’Assemblea generale straordinaria è convocata dal Comitato direttivo a richiesta di 2/3 dei club o dal Comitato direttivo stesso.
- 22.2 L’AG può convocare un’Assemblea generale straordinaria, se la maggioranza semplice di voti espressi lo richiede.
- 22.3 Le norme relative all’AG ordinaria sono applicabili all’Assemblea generale straordinaria.

Titolo III – Comitato direttivo, Commissioni e altri organi

Articolo 23 – Comitato direttivo

- 23.1 Il Comitato direttivo (in seguito CD) è l’organo esecutivo di Ticino Basket.
- 23.2 Esso si compone da 4 a 7 membri., idealmente con una rappresentanza di genere almeno pari al 15%.
- 23.3 Esso designa al suo interno un Vice Presidente, un segretario/a e gli incarichi dei membri.
- 23.4 Il verbale è tenuto dal segretario/a o dal suo supplente.
- 23.5 I membri di comitato di Ticino Basket, di regola, non devono far parte di un comitato di una società.

Articolo 24 – Riunioni CD

- 24.1 Il CD si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, ma almeno una volta al mese.

Articolo 25 – Competenze CD - potere legislativo

- 25.1 Il CD ratifica i regolamenti delle Commissioni nella misura in cui ciò non sia di competenza dell’AG o di Swiss Basketball.

Articolo 26 – Competenze CD - potere amministrativo

- 26.1 Il CD procede a tutte le elezioni statutarie che non sono di competenza dell’AG.
- 26.2 Il CD nomina tutti i membri delle Commissioni permanenti.
- 26.3 Il CD nomina tutte le Commissioni speciali ed i suoi membri.

- 26.4 Il CD propone i membri benemeriti onorari previa consultazione dei club affiliati.
- 26.5 Il CD fissa il numero delle Commissioni speciali in funzione dei bisogni e delle possibilità finanziarie dell'Associazione. Il Responsabile finanze viene interpellato e da il suo preavviso.
- 26.6 Il CD approva il proprio verbale.
- 26.7 Il CD attua i mezzi d'azione definiti dall'art. 4, in collaborazione con i Club e le Associazioni.
- 26.8 Il CD rappresenta la pallacanestro ticinese presso i poteri pubblici come pure presso le organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
- 26.9 Il CD segue la politica sportiva di Swiss Basketball e sottopone le sue proposte all'AG. Studia, segnatamente, il problema della pallacanestro a livello di Società e può entrare in trattative con i Club delle regioni limitrofe.
- 26.10 Il CD si occupa di coordinare il lavoro delle commissioni interne.
- 26.11 Il CD ratifica o respinge le decisioni importanti delle Commissioni, tranne quelle della Commissione disciplina e protesti e della Commissione ricorsi.
- 26.12 Il CD prepara il bilancio.
- 26.13 Il CD è incaricato dei rapporti con stampa, radio e televisione.
- 26.14 Il CD stabilisce che la pubblicità sulle tenute da gioco è regolamentata da Swiss Basketball.
- 26.15 Il CD fa rispettare l'omologazione delle palestre cantonali.
- 26.16 Il CD fa le sue proposte all'AG su tutti gli oggetti all'ordine del giorno.
- 26.17 Il CD appalta le manifestazioni cantonali ai club che ne faranno richiesta.

Articolo 27 – Potere di controllo

- 27.1 Il CD provvede all'esecuzione delle decisioni dell'AG e le controlla.
- 27.2 Il CD si assume la responsabilità dell'applicazione degli statuti di Ticino Basket, di Swiss Basketball e di Swiss Olyimpic.
- 27.3 Il CD esercita gli altri poteri di controllo nella misura in cui non sono di competenza dell'AG.

Articolo 28 – Partecipazione

- 28.1 Le sedute del CD sono obbligatorie per tutti i membri.
- 28.2 Il CD convoca, se lo ritiene opportuno, i club o i loro affiliati.

Articolo 29 – Diritto di voto

- 29.1 Ogni membro dispone di un voto. Non può votare che per se stesso. La rappresentanza è esclusa.
- 29.2 Un membro non ha diritto di voto negli affari in cui la sua oggettività può venire messa in dubbio.
Sono applicabili le norme del CCS.

Articolo 30 – Votazione in via di circolazione

- 30.1 Negli affari urgenti o nei casi semplici il Presidente può far prendere le decisioni facendole circolare tra i membri. Sono applicabili le norme sulle modalità di voto.

Articolo 31 – Modalità di decisione

- 31.1 Tutte le decisioni del CD sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità fa stato il parere espresso precedentemente dal Presidente.
- 31.2 Le decisioni si prendono per alzata di mano.
- 31.3 Le elezioni avvengono con voto segreto se la maggioranza dei membri o il Presidente lo richiedono.
- 31.4 Il voto si esprime mediante un “SI” o un “NO”. Non sono ammesse le astensioni.
- 31.5 L’art. 21 cifra 5 è applicabile qualora per un oggetto ci sia più di una proposta.
- 31.6 Quando una decisione delle Commissioni viene respinta dal CD l’incarto deve essere ritornato alla Commissione per il riesame entro due settimane.
- 31.7 Il CD invia per esame, entro 15 giorni, le decisioni prese per i rapporti delle Commissioni a tutte le altre Commissioni.
- 31.8 Il progetto di una Commissione può essere modificato su punti secondari con l’esplicita approvazione della Commissione interessata.

Articolo 32 – Il Presidente del CD

- 32.1 Il Presidente gestisce e amministra Ticino Basket. Prende tutte le decisioni utili nell’interesse dell’Associazione. Egli è assistito da tutti gli Organi.
- 32.2 Presiede l’AG ed il CD.
- 32.3 Rappresenta il CD presso terzi.
- 32.4 Può assistere alle sedute di tutti gli Organi di Ticino Basket o farsi rappresentare da un membro del CD.
- 32.5 Può assumere impegni importanti soltanto mediante firma collettiva a due con un altro membro del CD o, per gli affari finanziari, del Responsabile finanze.

Articolo 33 – Le Commissioni – in generale

- 33.1 Le Commissioni permanenti definite all’art. 9 costituiscono l’organo di base dell’Associazione e sono responsabili del buon andamento e dell’applicazione degli statuti e regolamenti nell’ambito delle mansioni loro affidate.
- 33.2 Emanano i loro regolamenti, che verranno ratificati dal CD.
- 33.3 Prendono, dopo studio e inchiesta, tutte le decisioni necessarie e utili al perseguitamento del loro scopo e le sottopongono per ratifica al CD.
- 33.4 Ogni Commissione è per principio autonoma nello svolgimento dei propri compiti.
- 33.5 Il CD stabilisce il finanziamento delle commissioni dopo presentazione dei preventivi di spesa.
- 33.6 I membri delle Commissioni si impegnano a non superare il preventivo accettato dal CD. Ogni domanda di credito supplementare dovrà essere ratificata dal CD.
- 33.7 I presidenti di ogni Commissione devono possibilmente assistere alle AG, dopo presentazione del rapporto annuale inviato al segretariato.

Articolo 34 – La Commissione tecnica

- 34.1 La Commissione tecnica (in seguito CT) è l’organo responsabile dell’osservanza, da parte dei club, del Regolamento tecnico e delle disposizioni tecniche stagionali.
- 34.2 Il Presidente della CT è membro del CD.

Articolo 35 – La Commissione disciplina e protesti

- 35.1 La Commissione disciplina e protesti (in seguito CDP) è competente per comminare tutte le sanzioni disciplinari previste dai presenti statuti e per decidere i casi di protesto.
- 35.2 Il presidente della CDP riveste la funzione di Giudice unico (GU) nelle procedure ad esso riservate.
- 35.3 Doveri e competenze della CDP sono disciplinati dal Regolamento giuridico emanato dal CD.

Articolo 36 – La Commissione ricorsi

- 36.1 La Commissione ricorsi (in seguito CR) è competente per decidere:
 - a) i ricorsi in materia disciplinare e di protesto, contro le decisioni rese dalla CDP;
 - b) i ricorsi contro le decisioni delle istanze cantonali.
- 36.2 Doveri e competenze della CDP sono disciplinati dal Regolamento giuridico emanato dal CD.

Articolo 37 – La Commissione statuti e regolamenti

- 37.1 La Commissione degli statuti e regolamenti (in seguito CSR) è incaricata della stesura degli Statuti dell'Associazione e collabora con le diverse Commissioni nell'allestimento dei regolamenti.
- 37.2 Fornisce al CD un preavviso circa i regolamenti da ratificare ed alle richieste di modifica degli statuti da parte dei soci, a norma dell'art. 11.4.
- 37.3 Il suo Presidente, che può essere membro di un altro organo di Ticino Basket, dovrebbe avere una formazione legale di base ed aver praticato o praticare la pallacanestro.

Articolo 38 – Il Responsabile finanze

- 38.1 Il Responsabile finanze è incaricato della tenuta dei libri contabili.
Prepara il bilancio, che sottopone al CD.
Presenta ogni anno il suo rapporto all'AG. Riscuote l'importo delle licenze (quota di competenza di Ticino Basket) e le diverse finanze regionali.

Articolo 39 – Revisore dei conti

39.1 L’Assemblea generale elegge due revisori dei conti (organo di revisione) con un mandato di due anni. Sono rappresentati da 2 club e restano in carica per 2 anni, in modo intercambiabile (una elezione ogni anno).

Non sono immediatamente rieleggibili e la nomina avviene a turno tra tutti i membri di Ticino Basket.

L’organo di revisione ha il compito di verificare la correttezza del rendiconto annuale. È autorizzato a consultare la contabilità e i documenti giustificativi in qualsiasi momento.

L’organo di revisione deve presentare un rapporto scritto all’attenzione dell’Assemblea generale.

Articolo 40 – Perdita della qualità di membro

40.1 La qualità di membro o i diritti relativi si perdono:

- a) per morte;
- b) per dimissioni;
- c) per scioglimento del club o associazione affiliata.

Per sospensione si perdono i diritti relativi alla qualità di membro.

40.2 Un membro che non vuole più assumersi le proprie responsabilità o adempiere alle sue funzioni può essere escluso.

Un membro può essere escluso se:

- a) compromette gli interessi o la reputazione di un club, di Ticino Basket o di Swiss Basketball;
- b) compromette, con la sua attività, la realizzazione degli scopi sociali;
- c) viola gravemente i suoi obblighi di membro.

Articolo 41 – Perdita dei diritti

41.1 Un membro sospeso o escluso deve assolvere ai suoi obblighi statutari.
Il membro escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

41.2 Riservati gli esposti dell’art. 35, la sospensione o l’esclusione sono decise dall’Organo di nomina o di elezione.

In attesa di dette decisioni, nei casi di particolare gravità, a titolo cautelativo il CD proporrà alla CDP la sospensione o l’esclusione. Una decisione dovrà essere imperativamente presa da questa Commissione entro 5 giorni dalla ricezione della proposta.

Contro la decisione della CDP è data facoltà di ricorso, entro 5 giorni dalla notifica, alla CR

Titolo IV – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero e gli statuti centrali di Swiss Basketball

Il presente statuto approvato dall'AG del 27 giugno 2012, annulla e sostituisce tutti gli statuti ed eventuali regolamenti precedenti ed entra in vigore il 1. luglio 2012, con le modifiche del 16 settembre 2021 e del 24 settembre 2025.